

ACCORDO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE PRESSO STUDIO PRIVATO

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42- Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del Direttore Sanitario, Dott.ssa Assunta De Luca giusta delega per la sottoscrizione del presente atto, conferita con Deliberazione n.7/DG del 12.12.2017, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dr.ssa Marinella D'Innocenzo, Legale Rappresentante

E

Il Dott. STENO RINALDUZZI, Dirigente medico, disciplina Neurologia, con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria di Rieti, che ha optato per il rapporto esclusivo.

PREMESSO CHE

- Il presente Accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro.
- L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali.
- l'art 20 - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d. intramoenia "allargata") del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria* approvato con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, al primo capoverso recita "*...l'Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l'Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate*";
- l'Azienda attualmente non dispone di strutture sufficienti per consentire al personale medico e sanitario l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia;
- l'Azienda intende porre in essere ogni misura organizzativa volta a dare piena attuazione alle finalità che si prefigge, con l'esercizio della Libera Professione, ed in particolare "*garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria*" così come enunciato dall'art.2 del citato Regolamento;
- i dirigenti medici che esercitano l'Attività Libero-Professionale Intramoenia sono autorizzati, in via residuale, all'utilizzo di studi privati, ai sensi dell'art 1, comma 3 del decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, per l'espletamento della stessa sino a che lo permette la normativa vigente ed il Regolamento aziendale.
- Il Dott. STENO RINALDUZZI garantisce con il presente atto che lo Studio autorizzato non accreditato, denominato "*Studio Rinalduzzi*", sito in Poggio Mirteto (Rieti) 02047 - via di Villa Marini n.8, presso il quale intende effettuare attività libero professionale intramoenia, è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Dott. STENO RINALDUZZI dichiara, con il presente atto, che lo Studio autorizzato non accreditato, denominato "*Studio Rinalduzzi*", dispone di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nella specialità di Neurologia e di disporre in particolare, di spazi da

utilizzare come sala di attesa e che consentono altresì di adottare le necessarie cautele per la custodia dei documenti, al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dell'utenza;

- Il Dott. STENO RINALDUZZI dichiara sotto la propria responsabilità che nello Studio autorizzato, non accreditato, denominato "Studio Rinalduzzi" non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, (art. 20 del Regolamento);
- Il Dott. STENO RINALDUZZI garantisce la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono accettate dalle parti;

ARTICOLO 2 – Professionista-

Il presente Accordo consente al Dott. STENO RINALDUZZI, che ha optato per il rapporto esclusivo, di svolgere Attività Libero Professionale, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale presso lo Studio autorizzato, non accreditato, denominato "Studio Rinalduzzi", sito in Poggio Mirteto (Rieti) 02047 - via di Villa Marini n.8;

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi

Il Dott. STENO RINALDUZZI è tenuto ad esercitare la Libera Professione Intramuraria nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Aziendale, nonché di quanto stabilito dalla presente Convezione.

ARTICOLO 4 – Prenotazione

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni deve avvenire con il sistema ReCUP e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è consentito al Dott. STENO RINALDUZZI di gestire autonomamente la prenotazione e la fatturazione, *unicamente on-line mediante l'utilizzo dell'applicativo in uso collegato in rete ai server aziendali, nonché la riscossione mediante POS* ovvero con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Il dirigente rilascerà al paziente idoneo documento fiscale attestante le prestazioni erogate così come autorizzate dall'Azienda, previa verifica dell'avvenuto pagamento. L'Azienda provvede, per il tramite degli Uffici ALPI, a liquidare le somme solamente dopo averne accertato l'effettivo incasso.

ARTICOLO 5 – Prestazioni e tariffe

Il tariffario delle prestazioni del Dott. STENO RINALDUZZI e gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale, determinati d'intesa con l'Azienda sono:

- Visita Neurologica	€ 100,00
- Elettromiografie	€ 110,00
- Test cognitivi	€ 150,00

Le prestazioni in Libera Professione si svolgeranno tre giorni la settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

ARTICOLO 6 – Fatturazione

Il Dott. STENO RINALDUZZI garantisce la trasmissione, entro la fine di ciascun mese, dei dati relativi all'impegno orario tenuto per l'attività Libero Professionale.

Il Dott. STENO RINALDUZZI incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura.

Il Dott. STENO RINALDUZZI dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento nella quale dovranno essere specificati:

- codice fiscale del paziente;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato;
- quota spettante al professionista.

Contestualmente il Dott. STENO RINALDUZZI provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stessa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110.

L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del professionista gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite per proprio conto.

ARTICOLO 7 - Assicurazione

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Professionista in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, risulta avere copertura per responsabilità professionale dall'Azienda – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 8 – Durata Accordo

Il presente Accordo ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L'Azienda ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal professionista alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'Azienda può risolvere altresì l'Accordo nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.

Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni.

ARTICOLO 9 - Privacy

Le Parti dichiarano di conoscere quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i.. In riferimento al rapporto oggetto del presente Accordo, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.

Le Parti danno atto di conoscere tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dell'Accordo e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del presente Accordo

L'Azienda provvederà a nominare il Professionista, persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso lo Studio medesimo.

ARTICOLO 10 - Controversie-

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11 – Norme finali


L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di risolvere il presente Accordo, previo semplice comunicazione a mezzo racc.r.r. da inviarsi almeno trenta giorni prima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano le vigenti norme di Legge e Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li, 3/8/2021

Dott. Steno RINALDUZZI



Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Assunta DE LUCA

